



23846

*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTA la legge del 30 giugno 1998, n. 208, che ha attivato le risorse stanziata dalla legge finanziaria 1998 per la realizzazione di interventi nelle aree depresse;

VISTA la delibera CIPE dell'11 novembre 1998, n. 133, che ha disposto l'assegnazione di fondi per interventi di promozione di occupazione e di impresa mediante la realizzazione di incubatori e di collegata strumentazione finanziaria in attuazione del "Progetto per il completamento della rete di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità" realizzato dalla SPI, Promozione e sviluppo imprenditoriale S.p.a.;

VISTO lo stanziamento complessivo disposto dalla citata delibera CIPE per la realizzazione degli incubatori di impresa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Puglia e Sicilia, ammontante ad euro 26.081.073,00, oltre ad ulteriori euro 10.070.910,00 destinati al Fondo incentivi per l'erogazione di contributi a fondo perduto alle aziende insediate negli incubatori;

VISTI il decreto del Ministro dell'Industria del 15 maggio 1999 che ha approvato il disciplinare sottoscritto dalla SPI ed ha determinato i criteri di erogazione delle risorse e i successivi decreti ministeriali del 3 novembre 2000 e del 29 dicembre 2004 con i quali è stato approvato e reso esecutivo il nuovo disciplinare per l'erogazione delle risorse della legge 208/98;

VISTI il D.lg. 9 gennaio 1999, n. 1, e il D.lg. 14 gennaio 2000, n. 3, che hanno istituito Sviluppo Italia e il successivo atto del 30 maggio 2000 con il quale è stata incorporata la SPI in Sviluppo Italia e quest'ultima è subentrata in tutti i diritti e le obbligazioni della stessa SPI;

VISTO l'atto di indirizzo del 31 marzo 2000, prot. 845092, che ha fissato i criteri generali per l'emanazione del regolamento del "Fondo incentivi alle imprese" di cui al "Progetto per il completamento della rete dei centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità";

Registrato alla Corte dei Conti il 29/11/2011

Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF

registro n. 9 Foglio n. 365

IL CONSIGLIERE
(Dott. Roberto Tabbita)



VISTA la nota ministeriale del 20 luglio 2000 con la quale è stato approvato il regolamento del fondo incentivi;

CONSIDERATO che il soggetto gestore è ora l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., ex Sviluppo Italia S.p.A.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per gli investimenti a finalità regionale ed agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, pubblicato sulla G.U.R.I. del 9 giugno 2009, n. 131, contenente le modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

VISTA la legge finanziaria del 2007 che ha disposto il trasferimento alle Regioni delle società regionali controllate da Invitalia – Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa;

VISTA la nota ministeriale n. 103736 del 6 agosto 2010 con la quale è stato approvato l'aggiornamento e la rimodulazione delle risorse del “Progetto di completamento della rete dei Centri di Sviluppo dell'imprenditorialità”, trasmesso con nota dell'Agenzia n. 25192 del 15 giugno 2010;

RITENUTO di dover modificare l'atto di indirizzo del 31 marzo 2000, prot. 845092, per l'emanazione del nuovo regolamento per la gestione del “Fondo incentivi alle imprese”, di cui al progetto per il completamento della rete dei centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, al fine di renderlo più rispondente alle nuove esigenze e alla normativa vigente:



DECRETA

Art. 1

1. Il regolamento del Fondo Incentivi - che verrà predisposto dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito chiamata Agenzia ed approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico - sostituisce il vecchio regolamento e dovrà uniformarsi ai criteri generali indicati nei successivi articoli del presente decreto.

Art. 2

1. Potranno essere beneficiarie di contributi in conto capitale, erogati a valere sulle risorse finanziarie del Fondo, le piccole imprese presenti nella rete degli incubatori dell'Agenzia costituita:
 - a) dagli incubatori di proprietà dell'Agenzia e gestiti da soggetti giuridici esterni, in forza di contratti di gestione;
 - b) dagli incubatori di proprietà delle società regionali ad oggi ancora controllate dall'Agenzia, la cui attività è regolata da convenzioni preesistenti;
 - c) dagli incubatori di proprietà di soggetti terzi (enti regionali) il cui funzionamento è regolato da appositi atti di adesione.
2. Gli aiuti consistono in contributi in conto capitale per l'agevolazione degli investimenti effettuati sia dalle imprese che propongano istanza di insediamento negli incubatori aderenti alla suddetta rete, sia dalle imprese già insediate negli stessi, anche al fine della localizzazione all'esterno dell'incubatore.
3. Alle agevolazioni del Fondo potranno accedere esclusivamente le piccole imprese, così come definite dalla Commissione Europea nella



raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal D.M. del 18 aprile 2005, n. 19470.

Art. 3

1. Gli aiuti consistono in contributi in conto capitale, calcolati in percentuale sull'ammontare dell'investimento effettuato, come meglio specificato nel successivo articolo 4 e nel limite massimo della cosiddetta "soglia *de minimis*", di cui al Regolamento CE N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("*de minimis*"), attualmente pari ad € 200.000,00.

Art. 4

1. Fermo restante l'ammontare massimo dell'agevolazione di € 200.000,00, secondo quanto indicato nel precedente articolo 3, la percentuale da applicare al costo degli investimenti per definire l'importo dei contributi non potrà superare il 65% della spesa ammissibile.

Art. 5

1. Per l'individuazione dei settori di attività e delle tipologie di spese ammissibili, dei vincoli di tipo quantitativo per definire i limiti massimi entro i quali determinate spese sono ammissibili, per l'individuazione dei servizi per la produzione dei quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni, si rinvia alle disposizioni attuative della legge 488/92 e successive modificazioni ed integrazioni.



2. In analogia con dette disposizioni si procederà anche per la eventuale revoca del contributo.

Art. 6

1. Il regime di aiuto sarà reso operativo mediante ricezione e valutazione delle domande pervenute da parte dei soggetti interessati.
2. Il completamento della istruttoria delle domande di contributo dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di ricezione della domanda.
3. La concessione delle agevolazioni avverrà fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
4. Qualora alcune domande risultassero non accoglibili o non ammissibili, per carenza di requisiti formali o sostanziali, potranno essere richieste integrazioni alle imprese proponenti con l'obiettivo di pervenire ad una migliore qualificazione dei programmi d'investimento. L'iter potrà riavviarsi soltanto nel caso in cui le integrazioni o le modifiche, apportate entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, consentano ad una domanda sospesa di conseguire i requisiti stabiliti.

Art. 7

1. Potranno presentare domanda di accesso al fondo le imprese già costituite ed insediate o che propongono domanda di insediamento negli incubatori aderenti alla rete dell'Agenzia.
2. La domanda potrà riguardare sia investimenti da realizzare nel periodo di permanenza dell'impresa all'interno dell'incubatore, sia investimenti da realizzare all'esterno dell'incubatore per agevolare l'uscita dell'impresa



dall'incubatore stesso e la sua autonoma collocazione sul territorio.

3. Le imprese ammesse alle agevolazioni stipuleranno apposita convenzione con l'Agenzia ma per la sottoscrizione di tale atto è necessaria la certificazione che attesti che l'impresa è presente all'interno di un incubatore della rete dell'Agenzia consistente nel contratto di prestazione di servizi stipulato tra l'impresa e la società che gestisce l'incubatore.

Art. 8

1. Nel caso in cui l'Agenzia decida di erogare la prima quota del contributo a titolo di anticipazione, la stessa Agenzia richiederà all'impresa beneficiaria la presentazione di una fidejussione bancaria, o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata o escutibile a prima richiesta, di importo pari all'anticipazione da erogare.

Art. 9

1. L'Agenzia invierà al Ministero dello sviluppo economico gli estratti dei verbali delle riunioni degli organi sociali che avranno deliberato la concessione di contributi a valere sul Fondo incentivi, nonché la documentazione contabile che dimostri la loro effettiva erogazione.

Art. 10

1. I rapporti tra le imprese beneficiarie, l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA saranno regolati da apposite



convenzioni, che stabiliranno, fra l'altro, l'obbligo per le imprese di consentire i controlli e le verifiche che il Ministero dello sviluppo economico riterrà di effettuare.

2. In dette convenzioni verrà altresì stabilito l'obbligo per le imprese di attenersi integralmente al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti di importanza minore, di cui al precedente articolo 3, e quindi di non cumulare contributi accordati a titolo di aiuto de minimis in misura tale che l'importo complessivo di questo tipo di benefici non superi il limite di duecentomila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 12 OTT. 2011

IL MINISTRO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO EX M.A.P. (Sviluppo Economico)
Annetato nel registro decreti al n. 2314
Roma, li 25/10/2011

IL DIRETTORE